



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 70 DEL 21/12/2023

OGGETTO: CONFERMA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) ANNO 2024.

L'anno 2023, il giorno ventuno del mese di Dicembre, alle ore 21:30, nella Sala delle Adunanze consiliari del Comune di Savignano sul Rubicone, in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 21:00 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori ed indicati nei medesimi avvisi.

	Presente	Assente
GIOVANNINI FILIPPO	X	
CAMPIDELLI MORENA	X	
D'AMBROSIO ANIELLO	X	
GUIDI MATTEO	X	
EVANGELISTI CLAUDIO	X	
ZOFFOLI MASSIMO	X	
AMADORI ALBERTO	X	
ARMUZZI ROBERTA	X	
GOBBI GIANPAOLO	X	
TEODORANI NAZARIO	X	
MAINARDI NAZZARENO	X	
FOSCHI MARCO	X	
ACINI PATRIZIA	X	
TEODORANI SAURO	X	
ANELLI ROMANO		X
FRISONI MAURO	X	
SALVI FILIPPO	X	

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Margherita Campidelli.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 16 comma 1 del regolamento, il Vice Sindaco DELLAPASQUA NICOLA e gli Assessori: BERTOZZI NATASCIA, CASTAGNOLI FRANCESCA, FABBRI SEFORA, MORARA STEFANIA.

OGGETTO: CONFERMA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'assessore Francesca Castagnoli, illustrativa della seguente proposta di deliberazione;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

Visto, altresì, il D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 3, del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

e il comma 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Visto l'articolo 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011, in base al quale: “Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'IRPEF, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del D.Lgs n. 360/1998, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”;

Vista la legge n. 234/2021 “Legge di Bilancio per l'anno 2022” il cui articolo 1, commi da 2 a 7 ha operato una revisione della tassazione IRPEF in particolare è stata prevista la riduzione da 5 a 4 degli scaglioni di reddito per il pagamento dell'addizionale IRPEF, con soppressione dell'ex quarto scaglione ed abbassamento della soglia dell'ultimo scaglione, che parte da 50.000 euro, mentre il terzo scaglione è stato ridotto ad una fascia da 28.000 a 50.000 e non più fino a 55.000 come in precedenza;

Visti i commi 5 e 7 della medesima legge n. 234/2021 che danno la possibilità alle regioni ed ai comuni di approvare le nuove aliquote in coerenza con i nuovi scaglioni di reddito;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 27/04/2022 con la quale sono state rimodulate per l'anno 2022 le aliquote dell'addizionale in base ai nuovi scaglioni di reddito ed è stata confermata la soglia di esenzione fino a Euro 12.00,00;

Vista la delibera di C.C. n. 77 del 21/12/2022 che ha confermato per l'anno 2023 le medesime aliquote e soglia di esenzione deliberate per l'anno 2022;

Ritenuto di confermare per l'anno 2024 le medesime aliquote e soglia di esenzione deliberate per l'anno 2023, dando atto del fatto che gli scaglioni di reddito potrebbero essere modificati a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio 2024 come previsto dal "decreto attuativo sull'Irpef" e che quindi entro il 15 Aprile 2024 (salva diversa determinazione) potrebbe essere necessario deliberare una diversa determinazione delle aliquote dell'addizionale;

Visto il comma 16 dell'art. 53 della legge n. 388/2000 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Sentita la competente commissione consiliare "Educazione – Scuola – ASP – Welfare - Sport – Comunicazione e Servizi Informativi, Politiche integrate all'Unione dei Comuni, Progetti Europei, Bilancio, Tributi, Patrimonio, Società partecipate, Rapporti con il Personale, Politiche per l'Ottimizzazione della Spesa Pubblica" in data 18/12/2023 ;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario;

Dato atto che, trattandosi di conferma di aliquote e detrazioni, l'Organo di Revisione esprime il proprio parere unitariamente al parere sul bilancio di previsione 2024/2026 (verbale n. 34 del 05/12/2023);

DELIBERA

per le motivazioni ed ai fini indicati nella premessa narrativa e che si intendono riportati integralmente nel presente dispositivo:

1. di confermare per l'anno 2024 il regolamento e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF approvate per l'anno 2023 come da allegato A) al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale, salvo poi diversa determinazione a seguito di modifica degli scaglioni all'IRPEF;
2. di dare atto che il suddetto Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2024 in quanto approvato entro il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2024 per gli enti locali;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 8, comma 3, del DLgs 175/2014, la presente deliberazione verrà inserita telematicamente a cura del Responsabile del Settore Finanziario nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale ai fini della sua pubblicazione;
4. Di dichiarare la delibera di approvazione della soprariportata proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 267/2000

A conclusione della relazione illustrativa fatta dall'Assessore Castagnoli, il Presidente del Consiglio Comunale, Amadori Alberto, dichiara aperta la discussione;

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti, in forma palese, per alzata di mano, la proposta di deliberazione integralmente riportata e, contestualmente, la proposta di immediata eseguibilità;

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti: 15 Consiglieri più il Sindaco; Votanti: 15 Consiglieri più il Sindaco;

Voti favorevoli: 11 (Sindaco, Campidelli, D'Ambrosio, Guidi, Evangelisti, Zoffoli, Amadori, Armuzzi, Gobbi, Teodorani Nazario, Mainardi **Gruppo Consiliare "Savignano Insieme"**);

Contrari: 2 (Acini, Teodorani Sauro **Gruppo Consiliare "Lega Salvini Premier"**);

Astenuti: 3 (Foschi **Gruppo Consiliare "Lista Civica Savignano Oltre"** + Frisoni, Salvi **Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle"**);

La proposta di deliberazione è approvata a maggioranza;

Per la proposta di immediata eseguibilità, l'esito della votazione è il seguente:

Presenti: 15 Consiglieri più il Sindaco; Votanti: 15 Consiglieri più il Sindaco;

Voti favorevoli: 11 (Sindaco, Campidelli, D'Ambrosio, Guidi, Evangelisti, Zoffoli, Amadori, Armuzzi, Gobbi, Teodorani Nazario, Mainardi **Gruppo Consiliare "Savignano Insieme"**);

Contrari: 2 (Acini, Teodorani Sauro **Gruppo Consiliare "Lega Salvini Premier"**);

Astenuti: 3 (Foschi **Gruppo Consiliare "Lista Civica Savignano Oltre"** + Frisoni, Salvi **Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle"**);

Quindi il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

(IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE)

Articolo 1: Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall' articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 28.09.1998 n. 360 e successive modificazioni.

Articolo 2: Aliquota

1. Le aliquote per l'anno 2024 sono impostate in base ai seguenti scaglioni di reddito:

Scaglioni di reddito (da, a)		Aliquota
0	15.000	0,45
15.000	28.000	0,50
28.000	50.000	0,60
50.000		0,80

Articolo 3: Esenzione

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta dai contribuenti aventi un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'addizionale stessa, non superiore all'importo di Euro 12.000,00.

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 12.000,00 di cui al comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo, non costituendo in nessun caso franchigia la soglia di esenzione.

Articolo 4: Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale
Margherita Campidelli

Il Presidente
Alberto Amadori